

APPLICAZIONE ACCORDO REGIONALE PREMIALITA' AGGIUNTIVA

LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO

(delib. n. 1060/2018, delib. n. 1950/2018 e delib. n. 300/2019)

presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti

Visto l'accordo regionale sulla distribuzione delle risorse previste dall'art. 5 della l.r. 9/2020 sottoscritto in data 26.05.2020 tra la Delegazione di Parte pubblica e le OO.SS. regionali del comparto del SSN, finalizzato al riconoscimento di una premialità straordinaria aggiuntiva "...a favore del personale del ruolo sanitario e non, direttamente impiegato nell'attività di contrasto all'emergenza,..." per la pandemia da Covid-19;

Preso atto che il riconoscimento è connesso alle attività svolte dal 20.02.2020 al 30.04.2020 ed è correlato, come valore, a 4 fasce di complessità (A, B, C, D) come individuate nel suddetto accordo;

Tenuto conto che ai fini della determinazione del compenso dovuto il valore di riferimento stabilito per le singole fasce di complessità va commisurato alla presenza in servizio secondo i criteri indicati nel medesimo accordo;

Considerato che le assenze per malattia possono essere equiparate ai fini di cui sopra alla presenza in servizio ove confermate da sierologici positivi e ritenuto che il trattamento di tale dato debba avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy;

Considerato altresì che i competenti responsabili di struttura hanno individuato il personale direttamente impiegato nell'attività di contrasto all'emergenza;

Vista la riconduzione operata dalla Direzione strategica delle strutture esistenti nelle 4 fasce di complessità, trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali in data 10.06.2020, e svolti gli approfondimenti del caso;

DANNO ATTO CHE

1) nel mese di giugno verrà corrisposto al personale avente titolo la quota di premialità aggiuntiva prevista per la fascia di complessità della struttura di afferenza determinata in rapporto:

a) alla presenza in servizio nel periodo 20.02.2020-30.04.2020 secondo i criteri contenuti nell'accordo regionale in premessa;

b) alla percentuale dell'orario previsto nel contratto rispetto all'impegno pieno di 36 ore settimanali;

2) il riconoscimento della quota relativa all'assenza per malattia verificatasi nel periodo di riferimento e confermata da sierologico positivo è subordinato all'acquisizione della relativa informazione a seguito di autorizzazione in tal senso dei singoli interessati; tale quota potrà pertanto essere corrisposta anche successivamente ma comunque entro il 31 luglio 2020;

3) con successiva intesa verranno definiti i criteri di ripartizione degli eventuali risparmi per somme attribuite in questa fase, valutando in tale sede le criticità emerse nel confronto odierno.

Per la Delegazione Parte Pubblica












Per le RSU



Per le OO.SS.


FSI-USSE 
p.le FRCCSIL 
UIL FPL 